



TRA la GIULIO EINAUDI EDITORE S.p.A., con sede in Torino via Biancamano 1, più oltre indicata semplicemente "Einaudi" e la ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., con sede in Milano via Bianca di Savoia 20, più oltre indicata semplicemente "Mondadori"

si stipula il seguente accordo :

1. = Einaudi cede a Mondadori il diritto esclusivo di pubblicare e vendere in edizioni economiche, con le modalità e alle condizioni più oltre specificate, tutte le opere pubblicate da Einaudi a tutt'oggi, nonché quelle che Einaudi pubblicherà sino al 28 febbraio 1967.
2. = Agli effetti del presente accordo, si intende, per edizione economica, una edizione di Mondadori il cui prezzo di copertina sia di almeno la metà inferiore al prezzo attuale di copertina della medesima opera nell'edizione originale di Einaudi, e che venga pubblicata da Mondadori in una collana definita quale collana economica.
3. = Einaudi si impegna a non vendere né ristampare le opere pubblicate da Mondadori in edizione economica se non a un prezzo di copertina pari almeno al doppio del prezzo delle edizioni di Mondadori.
4. = Le opere edite da Einaudi, che Mondadori avrà il diritto di pubblicare in edizione economica, si distinguono in due categorie : opere in diritti e opere fuori diritti.

Per le sole opere in diritti le edizioni di Mondadori dovranno

no portare un doppio frontespizio : frontespizio di Einaudi a sinistra, frontespizio di Mondadori a destra. Sulla copertina e sulla sopra coperta apparirà soltanto il nome di Mondadori.

Per le opere fuori diritti Mondadori inserirà soltanto una nota indicante che trattasi di opere pubblicate su licenza di Einaudi.

In entrambi i casi, ogni forma di pubblicità divulgata da Mondadori indicherà che trattasi di opere pubblicate su licenza di Einaudi.

5. = La più ampia pubblicità verrà data a questo accordo, nel senso che esso rappresenta un tentativo di portare a un vastissimo pubblico una produzione di alto livello intellettuale, che si credeva destinata, sinora, a un pubblico limitato.

6. = Einaudi s' impegna a dare a Mondadori, gratuitamente, l' assistenza tecnica che fosse necessaria, con il prestito di galvanici, flani, clichés o lucidi fotografici (nei limiti delle disponibilità) riguardanti le opere di Einaudi scelte da Mondadori.

7. = Entro il 30 giugno 1967 Mondadori dovrà scegliere le opere che egli intende pubblicare fra tutte quelle editate da Einaudi sino al 28 febbraio 1967.

Le opere scelte dovranno essere pubblicate da Mondadori in prima edizione economica entro e non oltre il 31 dicembre 1975.

Delle opere scelte, Mondadori avrà il diritto di pubblicare un numero illimitato di edizioni, anche oltre il termine del 31 dicembre 1975.



8. = Mondadori s'impegna a non pubblicare in edizione economica alcuna opera di Einaudi sinché non siano trascorsi almeno tre anni dalla pubblicazione della prima edizione di Einaudi.

9. = Considerato che la pubblicazione in edizioni economiche che Mondadori richiederà il consenso dei singoli autori o aventi diritto, è chiaramente inteso che Einaudi si adoprerà in tutti i modi affinché tale consenso venga concesso alle condizioni internazionali in uso per edizioni economiche in licenza (percentuali globali dal 4% al 6%).

Nei casi di documentata impossibilità da parte di Einaudi di ottenere il predetto consenso a tali condizioni, Einaudi e Mondadori, di comune accordo, cercheranno di ottenere che gli aventi diritto modifichino le loro richieste.

Qualora il consenso per alcune opere venisse comunque negato dagli aventi diritto, Mondadori potrà pubblicare un numero uguale di opere, scegliendole fra quelle che saranno edite da Einaudi nel decennio successivo al 28 febbraio 1967.

Inoltre Einaudi si impegna a conservare a Mondadori il diritto di pubblicazione in edizione economica anche per quelle opere per le quali Einaudi rinunciassse al diritto di pubblicazione per i propri tipi, o di cui perdesse tale stesso diritto per scadenza o decadenza dei propri contratti con i singoli autori o aventi diritto.

10. = Per le opere in diritti, Mondadori s'impegna a co=

municare a Einaudi la propria scelta con un anticipo di almeno sei mesi avanti la pubblicazione in edizione economica, e ciò per dar modo a Einaudi di prendere in tempo utile i necessari accordi con gli autori o gli aventi diritto.

In ogni caso Einaudi accelererà al massimo l'ottenimento dei consensi da parte degli aventi diritto e comunicherà a Mondadori il testo delle singole autorizzazioni, a mano a mano che gli perverranno.

11. = Mondadori potrà sub-cedere i diritti di pubblicazione economica delle opere da lui scelte ad eventuali altre case associate di Mondadori purché la proprietà di tali case (anche attraverso la maggioranza azionaria) sia di Mondadori stesso e purché su Mondadori incomba la responsabilità di diligente esecuzione degli eventuali accordi di subcessione.

12. = Il pagamento dei diritti d'autore per la pubblicazione in edizione economica sarà così disciplinato:

a) = per opere in diritti : sulle vendite sino al 30 giugno 1967

Mondadori pagherà a Einaudi soltanto la quota parte di diritti che risulteranno dovuti agli autori. Sulle vendite effettuate dopo tale data Mondadori pagherà a Einaudi i diritti interi, e cioè sia la quota parte dovuta agli autori sia la quota parte che, in base ai singoli accordi intercorsi fra Einaudi e gli autori, risulterà spettante a Einaudi.

b) = Per opere fuori diritti : per le opere pubblicate da Mondadori sino al 31 dicembre 1970 Mondadori non pagherà alcun di

ritto a Einaudi, neppure su ristampe effettuate dopo tale data.

Per le opere pubblicate dopo il 1[^] gennaio 1971 Mondadori rim
borserà a Einaudi il 25% del costo di traduzione, valutato se=
condo il valore di mercato alla data di pubblicazione da parte
di Mondadori.

b 1) = Considerato che i contratti di Einaudi con i tradut=
tori, che sono disciplinati dalla Legge 22 aprile 1941, hanno u
na durata di 20 anni, Einaudi si impegna per le opere scelte da
Mondadori a rinnovare tali contratti per il periodo massimo con
sentito dalla legge, salvo il rimborso, da parte di Mondadori,
di un terzo del prezzo relativo a tali rinnovi.

13. = Mondadori comprende che gli autori di Einaudi, le
cui opere saranno da lui pubblicate in edizione economica, fan
no parte del patrimonio letterario della Casa Einaudi. Monda
dori quindi non si varrà del presente accordo per distogliere
la produzione di tali autori a favore della casa Mondadori.

Quanto sopra non riguarda il caso di quegli autori (come
Hemingway, Sartre, Wright, Aldous Huxley) che nel frattem=
po hanno affidato la loro produzione a Mondadori.

Dal canto suo Einaudi si impegna a non distogliere da Mon
dadori, a proprio favore, alcun autore la cui produzione sia or
mai acquisita al catalogo Mondadori.

Nei casi dubbi gli editori si consulteranno fra loro prima
di prendere accordi vincolanti con gli autori.

14. = Una volta all' anno Mondadori comunicherà a Einaudi

il programma di massima delle edizioni economiche scelte dal catalogo di Einaudi, il quale avrà, così modo di regolare il proprio programma di ristampe per evitare sovrapposizioni.

15. = Per evitare la pubblicazione, in un tempo troppo breve, delle opere di Ceram, Pavese, Sartre e Carlo Levi, Mondadori si impegna a pubblicare dette opere in ragione di una all'anno per ciascun autore. Lo stesso criterio sarà adottato per le opere di Hemingway, ma solo per i primi tre anni di questo accordo. Successivamente Mondadori potrà pubblicare anche due opere di Hemingway all'anno, se lo riterrà necessario.


Le opere di Proust saranno scaglionate in un periodo di sei anni.

16. = A titolo di compenso forfettario per la cessione di cui al presente contratto, Mondadori verserà a Einaudi la somma di 100 (cento) milioni di lire, di cui 35 (trentacinque) alla firma, e 65 (sessantacinque) entro il 28 febbraio 1957, salve le somme dovute per diritti secondo quanto previsto al paragrafo 12). L'I. G. E. è a carico della Mondadori.

17. = In caso di contestazione, i contraenti si impegnano a sottoporre le questioni contenziose al signor Erich Linder, il quale ha già fatto da tramite fra le parti, e a vagliare in giudizio del signor Linder prima di adire eventualmente le vie legali.

A mezzo del Signor Linder saranno pure intrattenuti i rapporti fra i due editori per le opere in diritti.

*Scelta Einaudi
Aureole Mondadori*



Fondazione Arnaldo
Alberto Mondadori

18. = Il Foro competente è quello di Milano.

Milano, 20 febbraio 1957

Arnoldo Mondadori Editore


Giulio Einaudi Editore S.p.A.

Il Presidente

Arnoldo Mondadori

Il Consigliere Delegato

Giulio Einaudi



Fondazione Arnoldo
e Alberto Mondadori